



CAP. 82019

CITTA' DI SANT'AGATA DE' GOTI
PROV. DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'IMPOSTA

SULLA PUBBLICITA'

E DIRITTI SULLE

PUBBLICHE

AFFISSIONI

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO**
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.**
- ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.**

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.**
- ART. 5 SOGGETTO PASSIVO.**
- ART. 6 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.**
- ART. 7 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA.**
- ART. 8 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUIMINATA.**
- ART. 9 DICHIARAZIONE.**
- ART. 10 PAGAMENTO DELL' IMPOSTA.**
- ART. 11 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.**
- ART. 12 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.**
- ART. 13 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.**
- ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE.**
- ART. 15 TARIFFE.**
- ART. 16 TARIFFE.**
- ART. 17 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI.**
- ART. 18 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA.**
- ART. 19 ESENZIONI DALL'IMPOSTA.**

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- ART. 20 PRESUPPOSTO DEL DIRITTO.**
- ART. 21 SOGGETTO PASSIVO.**
- ART. 22 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**
- ART. 23 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**
- ART. 24 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.**
- ART. 25 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.**
- ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ART. 27 MISURA DEL DIRITTO.**
- ART. 28 PAGAMENTO DEL DIRITTO**
- ART. 29 RIDUZIONI DEL DIRITTO.**
- ART. 30 ESENZIONI DAL DIRITTO.**
- ART. 31 PROCEDURE E ORDINE DI PRIORITA' DELLE AFFISSIONI**
- ART. 32 AFFISSIONI DI URGENZA FESTIVE E NOTTURNE**

CAPO IV
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

ART. 33 SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

ART. 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 35 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 37 DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 38 RINVIO.

CAPO VI
DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE CONTABILE

ART. 39 GESTIONE CONTABILE E SCADENZE.

ART. 40 ISTITUZIONE DOCUMENTI PER LA GESTIONE CONTABILE.

ART. 41 CONSERVAZIONE ORDINATA E CRONOLOGICA DEGLI ATTI.

ART. 42 SITUAZIONI RIEPILOGATIVE.

ART. 43 DOCUMENTAZIONE.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI,

ART. 1
OGGETTO .

il presente regolamento disciplina nel territorio comunale le modalità di effettuazione della pubblicità e l'applicazione dell'imposta relativa, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei diritti connessi.

ART 2
AMBITO DI APPLICAZIONE.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti la prima al pagamento dell'imposta la seconda al pagamento di un diritto a favore del Comune.

ART. 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE,

Il Comune di S. Agata de' Goti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566/93, rientra nella classe IV[^] alla quale sono direttamente collegate le tariffe e i diritti previsti dal citato Decreto.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizioni considerano i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 6 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 7- MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 8-
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA,

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che é resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 9-
DICHIARAZIONE

I soggetti passivi di cui all'art.5 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui é stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui é stato effettuato l'accertamento.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 10
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria sia annuale che di durata superiore a tre mesi, nonché effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta é dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento **a un euro** per difetto se la frazione non è superiore a **euro 0,50** o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera **EURO 1.550,00**

ART. 11
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà Comunale o dati in godimento al Comune é dovuta l'imposta di pubblicità oltre al pagamento della C. O.S.A.P

Gli impianti dovranno comunque essere equamente distribuiti sul territorio comunale, tenuto conto della loro ubicazione nell'ambito del piano generale, e comunque nel rispetto dei vincoli previsti per gli edifici monumentali e per le zone soggette a vincoli e controlli ambientali, previa l'autorizzazione prevista negli articoli 7 e 10 del piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente regolamento.

ART. 12
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Il Comune, in caso di gestione diretta, o il Concessionario del Servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio nel rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel regolamento Comunale in merito di accertamento con adesione adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/1998, oppure nelle forme associate previste negli artt. 25, 26 e 28 della L. 142/90.

ART. 13
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio, per la riscossione e l'accertamento dell'imposta Comunale sulla pubblicità è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, ove lo ritenga più conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, si riserva la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel qual caso, le relative attività sono affidate con le procedure previste dall'art. 52 D.Lgs 446/98 comma 5.

ART. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile e il capo settore ruoli e tributi, ovvero, il funzionario individuato dall'art. 7 del regolamento sulle entrate è nominato dal Sindaco ai sensi del D.Lgs. 191/98.

Il Comune tenuto a Comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il funzionario responsabile o il concessionario del servizio entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

ART. 15
TARIFFE.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dello stesso anno anche in deroga all'art. 3 della legge 21/02/00.

In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Vedasi allegato "A"

ART. 16
TARIFFE.

Vedasi allegato "B".

ART 17
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI.

I richiedenti, per ottenere le autorizzazioni per le singole distribuzioni di materiale pubblicitario sopra riportate, presentano una domanda in carta semplice con allegato fac-simile della pubblicità che vuole effettuare, le modalità e i giorni di distribuzione. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

ART. 18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali";
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA.

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di Servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuno vetrina o ingresso.
- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quello riguardanti la- localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni del servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20 PRESUPPOSTO DEL DIRITTO.

E' soggetta al diritto sulle pubbliche affissioni, contenuto nel presente regolamento, l'affissione, a cura del Comune, effettuata in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti.

ART. 21 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni, dovuto al pagamento in via principale, è colui che richiede il servizio e solidamente colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 22 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito nel Comune, garantisce l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art.18. comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, il Comune ha installato impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a metri quadri 18 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo di metri quadri 207 rilevato che la popolazione residente al 31.12.1992 ammonta complessivamente a n. 11.5001.

ART. 23 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale in servizio stesso é richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 24 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO DI UFFICIO.

Il Comune, in caso di gestione diretta, o il Concessionario del Servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio nel rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel regolamento Comunale di accertamento con adesione adottato e nel regolamento generale delle entrate, oppure nelle forme associate previste negli artt. 25, 26 e 28 della L. 142/90.

ART. 25
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per la riscossione e l'accertamento dei diritti sulla pubblica affissione è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune, ove lo ritenga più conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, si riserva la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel qual caso, le relative attività sono affidate con le procedure previste dall'art. 52 D.Lgs 446/98 comma 5.

ART. 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Il funzionario responsabile e il capo settore ruoli e tributi, ovvero, il funzionario individuato dall'art. 7 del regolamento sulle entrate è nominato dal Sindaco ai sensi del D.Lgs. 191/98.

Il Comune è tenuto a Comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il funzionario responsabile o il concessionario del servizio entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

ART. 27
MISURA DEL DIRITTO.

Vedi allegato "A" e "B"

ART. 28
PAGAMENTO DEL DIRITTO.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non avente carattere commerciale.

ART. 29
RIDUZIONI DEL DIRITTO.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- c) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali";
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 30
ESENZIONI DAL DIRITTO.

Sono esenti dal diritto sulle Pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 31
PROCEDURE E ORDINE DI PRIORITA' DELLE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato, dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a giorni 10 dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di, "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

In tali due ultimi casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, ovvero il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consulenza le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni.

Nel registro dovranno essere annotate le singole richieste di effettuazione delle affissioni ed il comune, nella esecuzione del servizio, dovrà necessariamente tener conto dell'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni.

Il Comune, nel giorno in cui l'affissione è stata eseguita al completo deve mettere a disposizione del committente, ove questi lo richieda, l'elenco delle posizioni utilizzate e l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi, al fine di consentire di verificare che il servizio di affissione, per l'esecuzione del quale è stato corrisposto il relativo tributo, sia stato eseguito in perfetta conformità alle modalità previste e/o richieste.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, nonché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 32 **AFFISSIONI DI URGENZA FESTIVE E NOTTURNE .**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui é stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei giorni festivi é dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ogni commissione.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 33

SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE.

Per le sanzioni tributarie e/o amministrative oltre a quanto previsto nel presente regolamento si demanda all'apposito regolamento e alle norme legislative vigenti in materia. In particolare al CAP. IV^ art. 11 e 12 del D.L. n°. 473 del 18/12/97 come modificato dal D.Lgs. n° 203 del 05/06/98, nonché al regolamento generale delle sanzioni amministrative tributarie non penali. .

ART. 34

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione **da €103 a €1.033** con notificazione agli interessati, entro giorni 150 dall'accertamento, degli estremi della violazione riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozioni e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 35

CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

Per il contenzioso si rinvia al D.Lgs. 546 del 31/12/92 così come modificato del D.Lgs. n. 437/96 convertito con modificazioni nella L. n. 256 del 24/10/96 alle altre leggi speciali vigenti in materia, nonché, alle norme regolamentari dell'Ente

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 507/93 il Comune non darà più corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari ove i relativi procedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo né autorizzerà l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del presente regolamento o del piano generale di cui all'art. 51.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R. 639/72 devono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno per la quale sia stata pagata la relativa imposta, é prorogata per l'anno successivo senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le vigenti disposizioni.

ART. 37

DISPOSIZIONI FINALI.

Con decorrenza dal primo gennaio 1994 risulta abrogato il D.P.R. 639/72 e successive modificazioni ed integrazione, nonché ogni altra norma incompatibile con le, vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1952, n.132 e nell'art.10 della Legge 5.12.1986, n.856.

ART. 38

RINVIO.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste le dal Decreto legislativo li.507/1993, così come modificato dal D.Lgs. n.566/93.

CAPO VI

DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE CONTABILE

ART. 39 GESTIONE CONTABILE E SCADENZE

La gestione contabile dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è rapportata ad anno solare di riferimento.

Le scadenze trimestrali previste dall'art. 26 del decreto legislativo n.507/93 sono le seguenti:

31 marzo - 30 giugno, 30 settembre - 31 dicembre;

nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione che abbia inizio non coincidente con una della suddette date la frazione iniziale si cumula al primo trimestre intero.

ART. 40 ISTITUZIONE DOCUMENTI PER LA GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

- a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare per i rimborsi di cui all'art.22, comma 6, del Decreto Legislativo n.507/1993, nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;
- b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;
- c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del documento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi a dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);
- d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;
- e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente, sulla base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare qualora il Comune, nei casi previsti dall'art.9, comma 3, del Decreto Legislativo n.507/93 abbia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:
 - del nominativo del contribuente;
 - della causale del pagamento (durata, dimensioni e numero dei manifesti);

- della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - della firma dell'incaricato alla riscossione.
- f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal segretario comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.
- Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.
- I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove, previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

ART. 41

CONSERVAZIONE ORDINATA E CRONOLOGICA DEGLI ATTI.

Oltre ai documenti previsti dall'art.49 il Comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- a) dichiarazioni e Commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del Decreto Legislativo n.507/1993, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui é consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art.9, comma 2, del Decreto legislativo n.507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre;
- c) situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art.25 comma 2, del Legislativo n. 507/1993.

ART. 42

SITUAZIONI RIEPILOGATIVE.

Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 4 il concessionario deve compilare in duplice copia situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numeri di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prime copia deve essere trasmessa contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93. al Comune, la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Il Comune o il concessionario, deve trasmettere alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro il 31 marzo di ciascun anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale.

ART. 43
DOCUMENTAZIONE.

La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservato presso la singola gestione a disposizione dell'Amministrazione Comunale interessata e degli Organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Nelle gestioni , dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.



CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI

PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA FINANZIARIA
Ufficio Tributi Locali

Piazza Municipio, 1
CAP 82019

Tel. 0823-718211
Fax 0823-953445

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN) CLASSE IV

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N° 507
TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Tabella 1 (art.7,c.6/7 e art. 12)	Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadrato)			
	PUBBLICITA' ORDINARIA		LUMINOSA O ILLUMINATA	
	CATEG.NORMALE	CATEG.SPECIALE	CATEG.NORMALE	CATEG.SPECIALE
FINO A MQ. 5,5	€13,43		€20,66	
DA MQ. 5,5 A MQ. 8,5	€15,50		€31,00	
OLTRE MQ. 8,5	€20,66		€41,32	

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

Tabella 2 (art.13 c. 1)	Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadrato)	
INTERNA	€10,33	
ESTERNA	€10,33 fino a mq. 5,5	
	€15,50 da mq. 5,5 a mq. 8,8	
	€20,66 oltre mq. 8,5	

Tabella 3 (art.13 c. 3)	Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadrato)	
€49,58	Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.	
€74,37	Per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.	
€24,79	Per autoveicoli e veicoli non comprese nelle due precedenti categorie	

Se la pubblicità è luminosa, la tariffa è maggiorata del 100 per 100. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Tabella 4 (art.14 c. 1,2,3)	 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadrato)
€20,66	Effettuata per conto proprio dall'impresa
€41,32	Effettuata per conto terzi
Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione	

Tabella 5 (art.14 c. 4,5)	 Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)
€ 20,66	Categoria normale
€-----	Categoria speciale
Se la durata è superiore a trenta giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%	

Tabella 6 (art.15 c. 1)	 Pubblicità con striscioni (tariffa per mq. e per ogni periodo di quindici giorni o frazione)
€ 10,33	Categoria normale
€-----	Categoria speciale

Tabella 7 (art.15 c. 2)	 Pubblicità con aeromobili
€ 61,97	Tariffa per ogni giorno o frazione

Tabella 8 (art.15 c. 3)	 Pubblicità con pallini frenati
€ 30,99	Tariffa per ogni giorno o frazione

Tabella 9 (art.15 c. 4)	 Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti con cartelli o altro
€ 2,58	Tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione

Tabella 10 (art.15 c. 5)	 Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori
€ 7,75	Categoria normale
€ -----	Categoria speciale



CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI

PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA FINANZIARIA
Ufficio Tributi Locali

Piazza Municipio, 1
CAP 82019

Tel. 0823-718211
Fax 0823-953445

ALLEGATO "B"

COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN)

CLASSE IV

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N° 507

TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm. 70 X 100 (art.19)

CATEGORIA	PER I PRIMI 10 GIORNI	PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE
NORMALE	€1,14	€0,34
SPECIALE	€-----	€-----

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui presenti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto